

Codice DB1406

D.D. 31 maggio 2013, n. 1370

**R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4550 per opere di derivazione ad uso irriguo e domestico sul torrente Ganduglia, in Comune di Mompantero. Richiedente: Consorzi Irrigui Comba Pala Mompantero.**

(omissis)  
IL DIRIGENTE  
(omissis)  
*determina*

- di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004, il Consorzi Irrigui Comba Pala Mompantero all'esecuzione degli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati dal Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dell'alveo del corso d'acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d'appoggio dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l'utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
4. è fatto divieto dell'asportazione di materiale litoide demaniale d'alveo;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
7. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
8. è a carico del Consorzio richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Consorzio dovrà prendere informazioni in merito ad

eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;

9. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

10. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

13. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente atto;

14. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

15. prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

16. ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1486/1914 e l.r. 37/2006 e la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010, per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica, il Consorzi Riuniti Comba Mompantero è tenuta ad acquisire la prescritta autorizzazione da parte della provincia di Torino –Servizio Tutela Flora;

17. dovrà essere acquisita da parte dei Consorzi Riuniti Comba di Mompantero, dopo la richiesta al Comune di Mompantero della classe di rischio idrogeologico attribuita alle aree oggetto degli

interventi a norma del vigente P.R.G.C. del Comune di Mompantero, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 della l.r. 56/77 (Tutela e uso del suolo) in quanto le opere in oggetto sembrerebbero ricadere in porzioni di territorio del Comune di Mompantero classificate IIIa (elevata pericolosità geomorfologica). La domanda di cui all'art. 31 della l.r. 56/77 corredata degli elaborati di rito dovrà comprendere la relazione geologico-tecnica; quest'ultima dovrà contenere apposito capitolo che attesti che le attuali condizioni di dissesto sono compatibili, con la realizzazione dell'impianto, se connesse ai fenomeni di dinamica fluviale e di versante, con gli scenari evolutivi delle suddette dinamiche legati all'impatto delle stesse opere sul territorio, con la pericolosità ed il rischio per le aree contermini e per l'insediamento di che trattasi, tenuto conto della particolare ubicazione, in area a rischio, dell'impianto previsto precisando altresì che "gli interventi previsti debbono assicurare il mantenimento e il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti"; La domanda di cui all'art. 31 della l.r. 56/77 dovrà essere presentata alla Regione Piemonte - Direzione OO.PP;

18. il Consorzio dovrà acquisire dichiarazione, da parte del Comune di Mompantero, attestante che l'installazione rientra tra le opere pubbliche (o connesse ad opere pubbliche o di interesse pubblico) riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili garantendo altresì la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

19. gli scavi per l'alloggiamento della condotta dovranno rispettare le distanze previste dall'art. 96 comma f) del T.U. 19.07.1904 n. 523.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole